

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 13 DEL 20/01/2011

Oggetto: **Personale dipendente – Disciplina in materia di spese di missione**

L'anno duemilaundici il giorno VENTI del mese di GENNAIO , alle ore 12.00 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza *Marino Pasquale*, nella sua qualità di Sindaco.

			Presenti	Assenti
1	TARALLO LORENZO GERARDO	Vice Sindaco	SI	
2	CIUCCIO ROBERTO	Assessore	SI	
3	GUGLIELMOTTI EUGENIO	Assessore	SI	
4	IANNELLI ANTONIO	Assessore	SI	
5	NACARLO SALVATORE	Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale Dr Andrea D'AMORE , incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

CHE l'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 Luglio 2010 ha modificato il trattamento economico e i rimborsi spese per le missioni effettuate dai dipendenti, con esclusione di quelle inerenti servizi ispettivi, disponendo:

- Le Amministrazioni Pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 196/2009, a partire dall'anno 2011, non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% delle spese sostenute nell'anno 2009;

- La disapplicazione al personale dipendente della P.A. ex art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, e quindi anche ai dipendenti degli Enti Locali, dell' art. 15 della legge 836/73 e dell'art. 8 della legge 417/78, disciplinante l'entità del rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio quantificato in 1/5 del prezzo della benzina, nonché la disapplicazione le disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti il medesimo tema, e quindi per quanto attiene ai comuni l'art. 41, comma 4 del CCNL 14/09/2000 che sostanzialmente prevedeva per il dipendente un rimborso di un'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina verde per ogni Km le eventuali spese di parcheggio o custodia e art. 43, comma 2 e ss. dello stesso contratto collettivo, disciplinante la copertura assicurativa;

CHE al fine di agevolare l'applicazione delle succitate disposizioni, sono intervenuti :

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Lombardia, con delibera n. 949 del 12/10/2010;
- La Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010;
- La Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Toscana, con la delibera n. 170 del 17/11/2010;

ATTESO CHE le conclusioni alle quali sono giunte le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e della Toscana, danno sull'argomento un'indirizzo interpretativo e pertanto, la sezione regionale della Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 1028/2010 considerando che la questione in esame assumesse particolare rilevanza ha chiesto al Presidente della Corte dei Conti di voler deferire la questione alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 17, comma 31 del D.lgs n. 78/09 convertito nella legge 102/2009;

CONSIDERATO che sebbene sia evidente la complessità interpretativa della problematica in questione, come si evince dai non conformi pareri espressi dalle diverse autorità, è necessario dare transitoria regolamentazione alla materia, nelle more del pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e/o eventuale nuovo provvedimento normativo in materia, attenendosi ai criteri di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione da parte dell'Ente, nella piena esplicitazione della propria autonomia decisionale;

CONSIDERATO:

- la sede geografica particolarmente disagiata del nostro Comune rispetto ai centri cui si rendono necessarie le missioni del personale dipendente per lo svolgimento di funzioni istituzionali - a titolo indicativo (Catasto, Prefettura, Inpdap, Tribunale, Tribunale dei Minori, Regione, Agenzia Entrate, ecc.) ;

- l'incompatibilità del ricorso ai mezzi pubblici con l'organizzazione del lavoro anche in considerazione del fatto che gli orari dei collegamenti con i pochi mezzi pubblici a disposizione è inconciliabile con lo svolgimento della missione e per quanto utilizzati, spesso si determina un prolungamento e/o anticipazione dell'orario di lavoro per il dipendente inviato in missione, con conseguenti maggiori spese;

- il parco macchine dell'Ente a disposizione dei dipendenti è estremamente ridotto e la legge in questione (L.122/2010 art. 6) ha introdotto limitazioni di spesa anche per l'acquisto, l'affitto e le manutenzioni degli automezzi comunali;

- l'effettuazione della missione con l'utilizzo del mezzo proprio, nel caso in cui i mezzi dell'Amministrazione non siano disponibili e gli orari dei mezzi pubblici non coincidenti con i motivi di servizio, risulta complessivamente più conveniente, atteso che nella maggior parte dei casi consente di effettuare le trasferte all'interno degli orari di servizio, senza oneri aggiuntivi per prestazioni particolari e straordinarie;

ATTESO CHE lo scopo della normativa è quello di ridurre le spese della P.A.;

ACCERTATO CHE, adottando la metodologia, usata nel Privato, del rimborso spese effettivamente sostenute considerando esattamente il consumo medio dell'autovettura di proprietà del dipendente prendendo in considerazione:

1. Costo del carburante (consumo medio desunto dal libretto di circolazione);
2. Costo giornaliero assicurazione RCA.;
3. Costo giornaliero tassa di circolazione (bollo auto);
4. Usura pneumatici;
5. Costo chilometrico dei materiali di consumo (tagliando periodico);
6. Olio;
7. Freni;
8. Ammortamento autovettura;

- come elencato nelle tabelle ACI del calcolo dei costi chilometrici utilizzate per determinare l'importo dei rimborsi ai dipendenti che utilizzano il proprio veicolo a favore del datore di lavoro, tale metodologia di calcolo risulta nettamente superiore a quella del rimborso di 1/5 del costo della benzina a chilometro e non consente di risparmiare sulle missioni;

RITENUTO equo riconoscere ai dipendenti comunali 1/5 del costo della benzina nel caso di missioni effettuate con l'utilizzo dei mezzi propri, nel rispetto del principio normativo che impone la riduzione dei costi della spesa pubblica e a ristoro delle spese sostenute dal dipendente che per ragioni d'ufficio utilizza il mezzo proprio;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836;

VISTA la legge 26 luglio 1978, n. 417 ed in particolare gli articoli 8 e 9;

TUTTO CIO' premesso;

Con voti unanimi espressi a votazione palese

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di stabilire che, nelle more del pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e/o eventuale nuovo provvedimento normativo, è necessario dare transitoria regolamentazione alla materia inerente il trattamento economico delle missioni e l'utilizzo del mezzo proprio;
- 3) Di formulare le seguenti disposizioni:
 - i Responsabili dei servizi e dei settori, dovranno contenere le spese di missioni entro il 50% delle spese sostenute nell'anno 2009;
 - i dipendenti comunali potranno essere autorizzati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, all'utilizzo del mezzo proprio, dai responsabili dei servizi e dei settori ovvero dal Direttore Generale e/o Segretario Generale, nei casi strettamente necessari;
 - ai dipendenti comunali verranno rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute nei limiti vigenti, oltre al riconoscimento nel caso dell'utilizzo del mezzo proprio, del rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina a chilometro.
 - alla liquidazione del rimborso spese spettanti, provvede il Responsabile del servizio personale economico, che procederà alla liquidazione delle missioni, successivamente all'espletamento della missione come vistata prima dell'effettuazione della stessa, a pena della non rimborsabilità della spesa, dal responsabile del servizio personale economico, per l'impegno della relativa della spesa.
 - Di ordinare al Responsabile personale economico di procedere al rimborso e alla liquidazione delle spese sostenute dal personale dipendente per missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'Ente fino all'adozione di un nuovo provvedimento, necessario alla luce delle problematiche di che trattasi;
- 4) Di dare atto, che la presente deliberazione viene adottata al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa che discende dall'art. 97 della Costituzione, in coerenza con l'autonomia organizzativa dell'Amministrazione;
- 5) Di dare atto infine, per le motivazioni espresse in premessa, che l'Amministrazione si riserva di conformarsi, con successivo provvedimento, alla decisione che verrà deliberata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti;

La presente deliberazione, con separata votazione e con voti unanimi, è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA	UFFICIO: PERSONALE ECONOMICO
Si esprime parere FAVOREVOLE.	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) 20.01.2011	GIUSEPPE DI FILIPPO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime FAVOREVOLE	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) 20.01.2011	CARMINE VERTULLO

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'	
Si esprime parere _____	Il Segretario Generale
Capaccio (SA) _____	_____

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
PASQUALE MARINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L.69/2009 è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 11.02.2011 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data 11.02..2011

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
dal _____
al _____
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del 11.02.2011

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data 11.02.2011

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE